



La portata non preclusiva della censura iniziale alla condotta del medico

## Descrizione

La Corte di Cassazione ha giÃ avuto molte occasione di chiarire, come fa adesso con la sentenza del 10 giugno 2025 n.15438, che, in tema di responsabilitÃ sanitaria: **la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati eventualmente su circostanze emerse allâ??esito della consulenza tecnica dâ??ufficio, non integra domanda nuova, poichÃ© non determina alcun mutamento della causa petendi e dellâ??ambito dellâ??indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dallâ??attore, il cui onere di allegazione devâ??essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilitÃ professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.**

Siffatta conclusione trova giustificazione nel fatto che **lâ??onere processuale di allegazione, in relazione alle azioni di responsabilitÃ per inadempimento delle obbligazioni professionali, non si spinge fino alla necessitÃ di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilitÃ professionale, bastando la contestazione dellâ??aspetto colposo dellâ??attività medica** (v., senza pretesa di esaustività , Cass. 23/04/2024, n. 10901; Cass. 15/03/2024, n. 7074; Cass. 20/03/2018, n. 6850; Cass. 26/07/2012, n. 13269; Cass. 19/05/2004, n. 9471).

Pertanto, nelle fattispecie in cui venga domandato in giudizio il risarcimento del danno causalmente ascrivibile a precise condotte colpose assolutamente poste in essere dai sanitari (nella specie, lâ??inadeguata informazione circa le cautele da adottare nella fase successiva allâ??esecuzione dellâ??intervento) **non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che lâ??attore ipotizzi lâ??essersi verificata una ulteriore circostanza** (lâ??eventuale non corretta esecuzione dellâ??intervento) causativa del danno lamentato.

Peraltro, **spetta al giudice interpretare la domanda proposta**, mediante lâ??analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, senza essere vincolato dalle espressioni letterali utilizzate, ma indagando e considerando il contenuto sostanziale della stessa come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nellâ??atto introduttivo o negli atti



---

*defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, persino, dal comportamento processuale (Cass. 07/02/1996, n. 969).â??*

## Categoria

1. Focus giuridico

## Data di creazione

12 Giu 2025